

COMUNE DI PADULI
PROVINCIA DI BENEVENTO

REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA
PER LO SMALTIMENTO DEI
RIFIUTI SOLIDI URBANI

ART. 01
ISTITUZIONE DELLA TASSA

1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati, ai sensi dell'art. 39 della Legge 22.02.94 n. 146 svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio Comunale, è istituita apposita tassa comunale, da applicare secondo le disposizioni del decreto Legislativo 15.11.93 n. 507 e successive e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.

ART. 02
SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA

Il servizio di N.U. è disciplinato dall'apposito regolamento adottato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 19.9.52, n. 915, in conformità dell'art. 59 del D.Lgs. 507/93 e successive. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta ecc.).

ART. 03
CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento integra la disciplina legislativa della Tassa secondo i criteri fissati dalla Legge dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo.

ART. 04
PRESUPPOSTI SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DELLA TASSA

L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa stessa è effettuato dalla Legge cui si fa quindi rinvio.

Per gli alloggi affittati in modo saltuario od in modo occasionale la tassa è dovuta dal proprietario o in caso di subaffitto, dal primo affittuario.

ART. 05
ESCLUSIONI DALLA TASSA

Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinate, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.

Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

- a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione tabacco e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m 1.50 nel quale non sia possibile la permanenza;
- parti comuni del condominio di cui ai numeri 1 e 3 dell'art. 1117 del C.C. con l'eccezione dell'area destinata a cortile non alberato, a giardino o parco;
- la parte degli impianti sportivi (campo sportivo, bocciodromo, palestre) riservata, di norma, ai soli praticanti sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
- unità immobiliari prive di utenze;

fabbricati terremotati non abitati, vuoti in ristrutturazione, purchè tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.

Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

3. Sono altresì escluse dalle tasse:

i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di legge, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati Esteri;

i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle Leggi vigenti;

ART. 06
COMMISURAZIONE DELLA TASSA

La tassa a norma del primo comma dell' art. 65 del D. Lgs 507/93 e successive è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilabili producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati nonché il costo dello smaltimento.

La superficie tassabile è misurata su filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano a un metro quadrato. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui si è svolta anche un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.

ART.07
APPLICAZIONE DELLA TASSA IN FUNZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è svolto in regime di privativa. La tassa è comunque applicata per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato.

Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dall'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati nei contenitori vicini in tale zona la tassa è dovuta in misura pari al 30% della tariffa.

Le condizioni previste al comma 4 dell'art.59 del D.Lgs507/93 e successive, al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, debbono essere fatte constare mediante diffida al Gestore del Servizio di Nettezza Urbana ed al competente Ufficio Tributario Comunale. Dalla data della diffida, qualora non venga provveduto entro congruo termine a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla Tassa.

In caso di mancato svolgimento del servizio o nel caso in cui lo stesso servizio venga svolto in grave violazione delle prescrizioni regolamentari sulla distanza massima di collocazione dei contenitori, o della capacità minima che gli stessi debbono assicurare o della frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura pari al 30% della tariffa.

Ai fini di cui sopra, sussiste grave violazione delle prescrizioni regolamentari quando il limite massimo di distanza e quello minimo di capacità si discostano di oltre un quarto e la frequenza della raccolta, inferiore a quella stabilita, determini l'impossibilità per gli utenti di riporre i rifiuti nei contenitori per esaurimento della loro capacità ricettiva.

ART.8

PARTI COMUNI DEL CONDOMINIO

Negli alloggi in condominio il calcolo della superficie tiene conto anche delle parti comuni di condominio che, per loro natura e /o uso, sono idonee a produrre rifiuti. Non sono da considerare quelle indicate nell'art.5, comma 2, punto c).

Qualora le parti comuni non vengano denunciate dagli occupanti degli alloggi, il Comune, ai sensi dell'art.63 del D.Lgs507/93 e successive, aumenta la superficie di ciascun condominio di una quota secondo il seguente prospetto:

- aumento del 10% agli alloggi siti in edifici sino a sei condomini ;
- aumento del 20% agli alloggi siti in edifici sino a otto condomini:
- aumento del 30% agli alloggi siti in edifici oltre i dieci condomini.

ART.9
CLASSI DI CONTRIBUENZA

1. Fino all'adozione della nuova classificazione delle categorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti e delle relative tariffe derivanti dall'attuazione dei criteri di commisurazione del tributo previsto dall'art.65 del D.Lgs.507/93 e successive da deliberarsi nei termini temporali stabiliti dall'art.79, comma 2, del D.Lgs.507/93 continua ad applicarsi la seguente classificazione delle categorie così riportate:

Numero categoria	Oggetto
01	Locali ad uso abitativo utilizzati da nuclei familiari
02	Locali adibiti a servizi privati: - uffici privati; 1. studi professionali 2. banche e assicurazioni 3. ambulatori medici, di analisi e similari
03	Locali adibiti a servizi pubblici: 4. uffici pubblici 5. distributori di carburanti
04	Locali utilizzati da centri che producano rifiuti deperibili. 6. negozi di vendita di generi alimentari e diversi
05	Locali utilizzati da centri che non producano rifiuti deperibili. 7. Abbigliamento, mercerie , tessuti e tappeti 8. Pelliccerie, calzature e pelletterie 9. Cartolerie, giocattoli, articoli da regali e articoli religiosi 10. Tabaccherie, librerie e diversi 11. Edicola 12. casalinghi e ferramenta 13. oreficerie e gioiellerie 14. foto ottica e profumeria 15. mobili e arredamenti 16. farmacie, erboristerie e articoli sanitari 17. negozi non alimentari residuali
06	Attività che producono rifiuti deperibili: 18. pollerie e macellerie 19. bar, latterie e birrerie 20. ristoranti trattorie e pizzerie 21. fiorai 22. prodotti ittici
07	Officine laboratori e botteghe artigianali 23. produzioni e trasformazione di gomme e materie plastiche in genere 24. lavorazione di legnami sugheri e paglie in genere, falegname

ART.10
ESENZIONI

- .1 Sono esenti dalla tassa:
- a) Scuola Materna Pubblica
 - b) Scuola Materna Privata
 - c) Scuola Elementare Pubblica
 - d) Asilo Nido
 - e) Casa Comunale
 - f) Istituti di Culto

ART.11
RIDUZIONI

Sono computate per la meta' le superficie riguardanti le aree scoperte a qualsiasi uso adibite.

.Sono computate nel limite del 25% le aree scoperte che costituiscono pertinenze o accessorio dei locali ed aree assoggettabili a tassa.

La tariffa ordinaria viene ridotta nella misura sottonotata nel caso di :

- a)abitazione con unico occupante 30%;
- b)agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione rurale 20%;
- c)locali non adibita ad abitazione ed aree scoperte, nell'ipotesi di uso stagionale per un periodo non superiore a sei mesi dell'anno risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta 60%;
- d)abitazione tenuta a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato salvo accertamento da parte del Comune 50%;
- e)utenti che versando nelle circostanze della lettera d)risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno in località fuori dal territorio nazionale 70%;
- f)attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di rientrare nelle condizioni previste dall'art.67, punto 2)del D. Lgs. 507/93 30%;

g)sono da applicarsi le riduzioni che seguono per:

- partiti politici patronati - sindacati 60%;
 - associazioni culturali 40%;
 - uffici pubblici 60%;
 - locali ad uso Istituti di Culto 60%;
 - depositi , cantine, legnaie, solai, garage, superiore a m.1,50 di altezza 40%;
 - depositi attinenti gli esercizi commerciali 20%;
 - h) coppie monoreddito limitatamente all'anno solare in cui contraggono matrimoni e per il successivo anno solare se residenti nel comune di Paduli 100%;
- Le riduzioni di cui al precedente comma saranno concesse a domanda degli interessati debitamente documentata e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette.

ART.13 DENUNCE

I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono, ai sensi dell'art.70 del

D.Lgs.507/93 presentare denuncia al Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione e detenzione. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate.

2. Entro lo stesso termine del 20 gennaio devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali ed alle aree servite e le variazioni dell'uso dei locali e delle aree stesse.
3. E' fatto obbligo all'amministratore del condominio e dal soggetto che gestisce i servizi comuni dei locali in multiproprietà ed i centri commerciali integrati di presentare, entro in 20 gennaio di ciascun anno l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio ed del centro commerciale integrato.
4. La denuncia deve contenere:
 - L'indicazione del codice fiscale;cognome e nome nonché luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza;

per gli enti, istituti, associazioni, società ed altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione, la sede e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali;

l'ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l'uso cui sono stati destinati;

la data di inizio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree;

la provenienza ;

la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale ;

5. L'ufficio comunale rilascia ricevuta della denuncia che nel caso di spedizione si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.

ART.14 DECORRENZA DELLA TASSA

La tassa ai sensi del art.64 del D.Lgs.507/93 è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un autonoma obbligazione tributaria.

L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza .

La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, purché debitamente accertate a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio tributario comunale, dà diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.

In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione, dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante.

Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto è disposto dall'ufficio comunale entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma precedente.

Questa ultima denuncia è da presentare a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

Si applicano le prescrizioni ordinarie previste dalla Legge.

ART. 15 MEZZI DI CONTROLLO

Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento di ufficio tramite rilevazioni della misura e destinazione delle superfici imponibili l'ufficio comunale può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art. 73 del D.Lgs 507/93 ed applicando le sanzioni previsti dall'art. 76 del Decreto Legislativo stesso.

ART. 16 SANZIONI

Per le violazioni previste dell'art. 16 del D. Lgs. 507/93 si applicano le sanzioni ivi indicate:

Per le violazioni di cui al terzo comma dello stesso art. 76, punite con l'applicazione della pena pecuniaria da Euro 25.82 a Euro 77.47, si fa rinvio per quanto attiene al procedimento sanzionatorio alla Legge 689/81:

ART. 17
ACCERTAMENTO , RISCOSSIONE E CONTENZIOSO

L'accertamento e la riscossione della tassa avvengono in conformita' di quanto previsto dall'art. 71 e dall'art. 72 del D.Lgs. 507/93.

Il contenzioso è disciplinato alla stregua dell'art. 63 del D.P.R. 98.01.88 n.43;

ART. 18

Per le parti non contemplate nel presente regolamento si fa riferimento al D.Lgs. n. 373 del 07.08.95 e successive .

ART. 19
ENTRATA IN VIGORE

Le norme del presente regolamento in modifica di quanto stabilito con il regolamento approvato con deliberazione di C.C. n. 57 del 14.12.1995 sono immediatamente applicabili.